

IL COLLEGIO DI GARANZIA SEZIONI UNITE

composta da Franco Frattini - Presidente e Relatore Mario Sanino Attilio Zimatore Massimo Zaccheo Dante D'Alessio – Componenti e Relatori ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nei giudizi riuniti e iscritti: - al R.G. ricorsi n. 16/2017, presentato, in data 15 febbraio 2017, dalla società Santarcangelo Calcio s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Eduardo Chiacchio, Monica Fiorillo e Michele Cozzone, Contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, nonché contro Pag 2 la Procura Federale della FIGC, non costituitasi in giudizio; - al R.G. ricorsi n. 17/2017, presentato, in data 15 febbraio 2017, dalla società Paganese Calcio 1926 s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Eduardo Chiacchio, Monica Fiorillo e Michele Cozzone, Contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, nonché contro la Procura Federale della FIGC, non costituitasi in giudizio; - al R.G. ricorsi n. 18/2017, presentato, in data 15 febbraio 2017, dal sig. Marco Di Chio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Michele Cozzone Fabio Della Longa e Paolo Rodella, Contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, nonché contro la Procura Federale della FIGC, non costituitasi in giudizio; - al R.G. ricorsi n. 20/2017, presentato, in data 15 febbraio 2017, dal sig. Fabrizio Maglia, rappresentato e difeso dagli avv.ti Eduardo Chiacchio, Monica Fiorillo, Michele Cozzone, Annalisa Roseti e Gaetano Mari, contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, nonché contro Pag 3 la Procura Federale della FIGC, non costituitasi in giudizio; - al R.G. ricorsi n. 21/2017, presentato, in data 17 febbraio 2017, dal sig. Cosimo D'Eboli, rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Morescanti, contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, nonché contro la Procura Federale della FIGC, non costituitasi in giudizio; - al R.G. ricorsi n. 22/2017, presentato, in data 17 febbraio 2017, dal sig. Claudio Arpaia, rappresentato e difeso dall'avv. Cesare Di Cintio, contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli; - al R.G. ricorsi n. 23/2017, presentato, in data 17 febbraio 2017, dalla società Vigor Lamezia s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Scalco, contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli; - al R.G. ricorsi n. 24/2017, presentato, in data 18 febbraio 2017, dal sig. Vito Falconieri, rappresentato e difeso dagli avv.ti Annalisa Roseti e Michele Cozzone, contro Pag 4 la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli; - al R.G. ricorsi n. 25/2017, presentato, in data 19 febbraio 2017, dal sig. Salvatore Casapulla, rappresentato e difeso dall'avv. Fiorella Testani, contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli; tutti vertenti sull'impugnazione della medesima decisione della Corte Federale d'Appello – Sezioni Unite - FIGC, di cui al C.U. n. 092/CFA del 19 gennaio; viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; uditi, nell'udienza dell'8 marzo 2017, quanto ai ricorsi iscritti: - al R.G. ricorsi n. 16/2017, gli avv.ti Eduardo Chiacchio, Monica Fiorillo e Michele Cozzone, per la ricorrente - Santarcangelo Calcio s.r.l. -, nonché i difensori della resistente FIGC, avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, assistiti dall'avv. Matteo Annunziata; - al R.G. ricorsi n. 17/2017, gli avv.ti Eduardo Chiacchio, Monica Fiorillo e Michele Cozzone, per la ricorrente - Paganese Calcio 1926 s.r.l. -, nonché i difensori della resistente FIGC, avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, assistiti dall'avv. Matteo Annunziata; - al R.G. ricorsi n. 18/2017, gli avv.ti Michele Cozzone e Fabio Della Longa, per il ricorrente – sig. Marco Di Chio -; gli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, per la resistente FIGC, assistiti dall'avv. Matteo Annunziata, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. prof. Maria Elena Castaldo, all'uopo delegata dal Procuratore Generale dello Sport, ai sensi dell'art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI; Pag 5 - al R.G. ricorsi n. 20/2017, gli avv.ti Eduardo Chiacchio, Monica Fiorillo e Michele Cozzone, per il ricorrente - sig.

Fabrizio Maglia -; gli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, per la resistente FIGC, assistiti dall'avv. Matteo Annunziata, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. prof. Maria Elena Castaldo, all'uopo delegata dal Procuratore Generale dello Sport, ai sensi dell'art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI; - al R.G. ricorsi n. 21/2017, l'avv. Silvia Morescanti, per il ricorrente - sig. Cosimo D'Eboli -; gli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, per la resistente FIGC, assistiti dall'avv. Matteo Annunziata, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. prof. Maria Elena Castaldo, all'uopo delegata dal Procuratore Generale dello Sport, ai sensi dell'art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI; - al R.G. ricorsi n. 22/2017, l'avv. Cesare Di Cintio, per il ricorrente - sig. Claudio Arpaia -; gli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, per la resistente FIGC, assistiti dall'avv. Matteo Annunziata, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. prof. Maria Elena Castaldo, all'uopo delegata dal Procuratore Generale dello Sport, ai sensi dell'art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI; - al R.G. ricorsi n. 23/2017, l'avv. Cesare Di Cintio, giusta delega all'uopo ricevuta dall'avv. Andrea Scalco, per la ricorrente - Vigor Lamezia s.r.l. -, nonché gli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, per la resistente FIGC, assistiti dall'avv. Matteo Annunziata; - al R.G. ricorsi n. 24/2017, l'avv. Michele Cozzone, per il ricorrente - sig. Vito Falconieri -; gli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, per la resistente FIGC, assistiti dall'avv. Matteo Annunziata, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. prof. Maria Elena Castaldo, all'uopo delegata dal Procuratore Generale dello Sport, ai sensi dell'art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI; - al R.G. ricorsi n. 25/2017, l'avv. Fiorella Testani, per il ricorrente - sig. Salvatore Casapulla; gli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, per la resistente FIGC, assistiti dall'avv. Matteo Annunziata, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. prof. Maria Elena Castaldo, all'uopo delegata dal Procuratore Generale dello Sport, ai sensi dell'art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI; Pag 6 uditi, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, i relatori, Presidente Franco Frattini, e Componenti Mario Sanino, Attilio Zimatore, Massimo Zaccheo e Dante D'Alessio. Ritenuto in fatto 1- In data 4 agosto 2016, il Procuratore Federale, in seguito all'acquisizione della documentazione relativa al procedimento penale n. 1110/2009 r.g.n.r. (indagine Dirty Soccer) pendente presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro – D.D.A., deferiva, tra i tanti, al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare: - Arpaia Claudio, all'epoca dei fatti presidente e legale rappresentante della società Vigor Lamezia s.r.l., per violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, e con le aggravanti di cui all'art. 7, com. 6, del CGS FIGC; - Casapulla Salvatore, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società SS Barletta Calcio s.r.l., per violazione dell'art. 7, commi 1, 2 e 7, del CGS FIGC; - D'Eboli Cosimo, all'epoca dei fatti direttore generale della Paganese Calcio 1926 s.r.l., per violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, del CGS FIGC; - Di Chio Marco, all'epoca dei fatti allenatore iscritto nei ruoli tecnici della FIGC, non tesserato, per violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, del CGS FIGC; - Falconieri Vito, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Santarcangelo Calcio s.r.l., per violazione dell'art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS FIGC; - Maglia Fabrizio, all'epoca dei fatti direttore sportivo tesserato per la società Vigor Lamezia s.r.l., per violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, del CGS FIGC; - Paganese Calcio 1926 s.r.l., per responsabilità oggettiva ex art. 7, com. 2, e art. 4, com. 2, del CGS FIGC, in ordine alle violazioni contestate al sig. Cosimo D'Eboli (art. 7, commi 1 e 2, del CGS FIGC); - Santarcangelo Calcio s.r.l., per responsabilità oggettiva ex art. 7, com. 2, e art. 4, com. 2, del CGS FIGC, in ordine alle violazioni contestate al sig. Vito Falconieri (art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS FIGC); - Vigor Lamezia s.r.l., per responsabilità diretta ex art. 7, com. 2, e art. 4, com. 1, del CGS FIGC, in ordine alle violazioni contestate al sig. Claudio Arpaia (art. 7, commi 1, 2 e 7, del CGS FIGC) e per responsabilità oggettiva ex art. 7, com. 2, e art. 4, com. 2, del CGS FIGC, in ordine alle violazioni contestate al sig. Fabrizio Maglia (art. 7, commi 1 e 2, del CGS FIGC); contestando a ciascuno le violazioni disciplinari trascritte nell'atto di deferimento, in relazione alle partite: Pag 7 - Martina – Paganese del 20 dicembre 2014; - Pistoiese – L'Aquila del 12 aprile 2015; - Salernitana – Barletta del 25 aprile 2015; - Vigor Lamezia – Casertana del 25 aprile 2015; - Tuttocuoio – Gubbio del 29 marzo 2015; - Santarcangelo – Ascoli del 25 aprile 2015; - Gubbio – Santarcangelo del 19 aprile 2015; - L'Aquila – Grosseto del 3 maggio 2015 e - Juve Stabia – Vigor Lamezia del 3 maggio 2015. Ad eccezione del solo sig. Arpaia, le parti resistenti si costituivano in giudizio con proprie memorie scritte, contestando i fatti addebitati nel merito e concludendo per il proscioglimento

ovvero per il contenimento della sanzione. In particolare, i sigg. Falconieri e Maglia e le società calcistiche Paganese e Santarcangelo eccpeivano l'inammissibilità e/o l'improcedibilità del deferimento a causa dell'inosservanza, da parte della procura, dei termini di cui all'art. 32 ter, com. 4, del CGS FIGC, recante norme sull'azione del Procuratore Federale. Il Tribunale Nazionale Federale riteneva che il deferimento era stato promosso tardivamente, violando la perentorietà dei termini sancita dal combinato disposto dell'art. 32 ter, com. 4, del CGS FIGC e dall'art. 38, com. 6, del CGS FIGC e, per ciò, veniva dichiarato irricevibile. 2- Avverso la decisione di primo grado, il Procuratore Federale proponeva reclamo alla Corte Federale d'Appello sulla base di due motivi. Anzitutto, il reclamante censurava la valutazione del giudice di prime cure sulla perentorietà dei termini imposti dall'art. 38, com. 6, CGS FIGC sull'art. 32 ter, com. 4, CGS FIGC. In secondo luogo, la Procura Federale contestava, altresì, l'individuazione del dies a quo cui far decorrere il termine di trenta giorni per la proposizione del deferimento. Infatti, l'atto di deferimento risultava tempestivo, in quanto l'ultima notifica della conclusione delle indagini era ritualmente avvenuta in data 23 maggio 2016, al domicilio del sig. Di Lauro. L'unica istruttoria e la conseguente trattazione unitaria delle posizioni dei soggetti deferiti, determinando una connessione oggettiva e soggettiva dei fatti, giustificava la decorrenza del termine a difesa dall'ultima notifica della comunicazione di conclusione delle indagini, anche in virtù del principio di economia processuale. I resistenti continuavano ad insistere sulla perentorietà dei predetti termini e sul principio di personalità dell'azione disciplinare, seppur trattata cumulativamente insieme ad altri deferiti. Pag 8 Secondo le difese, i termini per proporre il deferimento dovevano essere conteggiati in base alle singole notifiche delle comunicazioni di conclusione delle indagini pervenute a ciascuno degli incolpati, non valendo come dies a quo la data dell'ultima notifica. Il giorno 21 dicembre 2016 la Corte Federale d'Appello accoglieva il reclamo della Procura Federale, annullava la decisione impugnata e rinviava la trattazione nel merito al Tribunale Nazionale Federale – Sezione Disciplinare, ai sensi dell'art. 37, com. 4, ultimo periodo, del CGS FIGC. Il TNF, a sua volta, recependo la decisione della CFA, fissava per il giorno 17 marzo 2017 l'ulteriore discussione nel merito. 3- Gli odierni ricorrenti, tra il 15 febbraio ed il 20 febbraio 2017, hanno presentato ricorso presso codesto Collegio di Garanzia dello Sport per ottenere l'annullamento e l'integrale riforma della decisione emessa dalla Corte Federale d'Appello. I principali motivi di doglianza proposti nei ricorsi si incentrano sulla valenza perentoria dei termini dell'art. 32 ter, com. 4, del CGS FIGC e sull'individuazione del dies a quo di calcolo della decorrenza dei termini entro i quali la Procura Federale può esercitare l'azione disciplinare, procedendo al deferimento degli incolpati. Secondo i ricorrenti, l'atto di deferimento, notificato in data 4 agosto 2016, risulta tardivo e viola il termine previsto dalla predetta norma in quanto la Procura Federale dispone di trenta giorni, decorrenti dalla scadenza del termine concesso per l'audizione o per la presentazione di memorie scritte da parte dell'incolpato, per procedere al deferimento, da calcolare dal giorno di ricevimento della comunicazione della conclusione delle indagini. In particolare, la Procura Federale ha comunicato la conclusione delle indagini in data 3 maggio 2016 a quasi la totalità degli interessati e ha concesso 45 giorni, decorrenti da detta comunicazione, per consentire ai soggetti medesimi di essere sentiti o di presentare memorie difensive. Il deferimento, di conseguenza, avrebbe dovuto essere notificato entro il 18 luglio 2016 (anziché il 17, in quanto giorno festivo), cioè nei trenta giorni successivi alla scadenza dei 45 giorni concessi alla difesa (3 maggio + 45 = 17 giugno 2016). Secondo il predetto calcolo, il deferimento avvenuto in data 4 agosto 2016 viola palesemente il termine di trenta giorni previsto dall'art. 32 ter, com. 4, del CGS FIGC. In relazione all'individuazione del dies a quo, le difese dei ricorrenti asseriscono che il dedotto assunto temporale si deve estendere anche ai deferiti che avevano ricevuto la comunicazione di conclusione delle indagini in data posteriore al 3 maggio 2016. Nella fattispecie, l'ultima notifica del 17 maggio 2016, inviata al sig. Perpignano (che non si costituisce nell'odierno giudizio), non giustifica un atto di deferimento prodotto in data 4 agosto, dal momento che, sommando i 45 giorni concessi per audizioni e memorie difensive, si perviene al Pag 9 1° luglio 2016 e, aggiungendo gli ulteriori trenta giorni ex art. 32, com. 4, del CGS FIGC, si arriva al 31 luglio 2016 (più precisamente al 1° agosto 2016, essendo il 31 luglio giorno festivo), quale ultimo giorno valido. Inoltre, i ricorrenti insistono sul fatto che i termini di cui si tratta devono essere considerati perentori in base alle disposizioni dell'art. 38, com. 6, del CGS FIGC e, pertanto, non possono

essere prorogati. Si costituisce in giudizio anche la Federazione Italiana Giuoco Calcio con una pluralità di memorie, tante quante i ricorsi avanzati dalle parti interessate, contestando le medesime questioni di diritto. Con il primo motivo, la FIGC contesta la perentorietà dei termini eccepita dai ricorrenti in forza dell'art. 38, com. 6, CGS FIGC, argomentando che un'interpretazione sistematica delle norme in esame (artt. 32 ter, com. 4, CGS FIGC e 44, com. 4, CGS CONI) esclude che le previsioni a disciplina dell'esercizio dell'azione disciplinare attribuiscono natura perentoria ai termini contemplati, non rinvenendosi una comminatoria di sanzione specifica per la loro eventuale inosservanza. La resistente FIGC, inoltre, insiste per la tempestività del deferimento effettuato in data 4 agosto 2016, condividendo l'interpretazione delle norme di natura processual-civilistica propugnata dalla CFA, tenuto conto anche della volontà del legislatore sportivo di concentrare in un unico procedimento le vicende connesse sia oggettivamente sia soggettivamente. Difatti, l'atto di comunicazione di conclusione delle indagini varato contestualmente nei confronti di una pluralità di incolpati è stato emesso il 3 maggio 2016 e ha ritualmente raggiunto l'ultimo di questi in data 23 maggio 2016. Secondo questa tesi, la FIGC conclude affermando la tempestività del deferimento diramato agli incolpati il giorno 4 agosto 2016. All'udienza dell'8 marzo 2017 si è costituita in udienza anche la Procura Generale dello Sport, esponendo oralmente le proprie argomentazioni, contestando gli stessi motivi del ricorso e, infine, concludendo per la conferma della decisione di secondo grado emessa dalla CFA. Considerato in diritto i ricorsi sopra elencati, tutti proposti avverso la medesima decisione della Corte Federale di Appello, vanno riuniti e quindi valutati con le argomentazioni che seguono, comuni ad ognuno di essi. 1 - Invertendo l'ordine degli argomenti seguito dai ricorrenti, la prima questione da esaminare è quella che attiene alla regolare costituzione del rapporto processuale e, quindi, quella concernente il termine di proposizione dell'azione disciplinare. Questione questa che è Pag 10 stata dedotta, appunto, con il secondo motivo del ricorso. Ed invero, con il detto motivo di ricorso, i ricorrenti hanno censurato la decisione impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 32 ter, comma 4, del CGS FIGC, nonché dell'art. 16, commi 1 e 2, dell'art. 347 e dell'art. 369, com. 1, del c.p.c., così come richiamati attraverso l'art. 1, com. 2, del CGS FIGC e l'art. 2, com. 6, CGS CONI. Secondo i ricorrenti, il dies a quo per l'avvio dell'azione disciplinare andrebbe individuato nella data di comunicazione, a ciascun indagato, dell'avviso di conclusione delle indagini da parte della procura federale. L'individuazione di un giorno iniziale uguale per tutti, coincidente con quello dell'ultima notifica, non solo non troverebbe riscontro in alcuna disposizione codicistica o regolamentare, ma contrasterebbe con le norme di carattere generale dell'ordinamento giuridico. La contraria tesi di parte resistente ritiene condivisibile l'interpretazione delle norme di natura processual-civilistica propugnata dalla Corte d'Appello, richiamando, inoltre, una fattispecie analoga rinvenibile nel codice del processo contabile. Secondo la FIGC, la decorrenza del termine dalla data dell'ultima notifica sarebbe anche più coerente con la volontà del legislatore sportivo di concentrare in un unico procedimento le vicende oggettivamente e/o soggettivamente connesse. Il motivo di doglianza è infondato. Ritiene il Collegio che la decisione impugnata sia corretta quanto all'individuazione di un unico dies a quo per tutti i soggetti coinvolti, coincidente con quello dell'ultima notifica. A militare per tale conclusione vi sono vari argomenti di carattere sistematico e teleologico. La fattispecie del deferimento con pluralità di destinatari non è espressamente prevista né dal CGS FIGC che nel CGS CONI; infatti, l'art. 32 ter, comma 4, CGS FIGC si limita a stabilire che il termine per la proposizione del deferimento decorre "dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria", disciplinando, con ogni evidenza, l'ipotesi di procedimento disciplinare aperto nei confronti di un solo indagato. Non rimane, quindi, che rifarsi ai principi e alle norme generali del processo civile, così come richiamate dal combinato disposto degli artt. 1, comma 2, CGS FIGC e 2, comma 6, CGS CONI. Si ritiene condivisibile il richiamo, da parte della Corte d'Appello Federale, delle norme relative all'iscrizione a ruolo dei giudizi e degli appelli - artt. 165, com. 2, 347 e 369, com. 1, c.p.c. - le quali prevedono la decorrenza del termine dalla data dell'ultima notificazione. Parimenti condivisibile e pertinente è il richiamo, da parte della FIGC, della disciplina processualistica di una fattispecie analoga a quella in esame, ossia la citazione in giudizio della Procura della Corte dei Conti a seguito dell'invito a dedurre. L'art. 67, com. 6, del codice del processo contabile prevede che "Nel caso l'invito a dedurre sia stato emesso

contestualmente Pag 11 nei confronti di una pluralità di soggetti, il termine di cui al comma 5 (il deposito dell'atto di citazione, quindi nel caso in esame il deferimento) decorre dal momento del perfezionamento della notificazione per l'ultimo invitato". Parte resistente richiama, altresì, la sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti n. 1/2005/QM che, nell'esprimere la ratio della norma, chiarisce che "tali conclusioni si fondano sull'esigenza... che l'invito a dedurre, quando il Procuratore regionale ha individuato una pluralità di presunti corresponsabili del danno pubblico, debba essere emesso contestualmente nei confronti di tutti e formulato in modo tale da far emergere le assunte corresponsabilità onde permettere ai soggetti convenibili di esercitare pienamente la loro difesa avanzata e di esaminare nell'ambito di un unico processo le azioni di responsabilità promosse a carico di più soggetti in relazione allo stesso danno". L'individuazione del dies a quo nella data dell'ultima notifica appare anche più coerente con ragioni di ordine logico. Far decorrere il termine con scansioni temporali differenti per ciascun avisato significherebbe imporre al Procuratore federale di emettere tanti deferimenti per quanti sono gli indagati da mandare a processo. Tale conclusione contrasterebbe con la volontà del legislatore sportivo di concentrare (fatte salve eccezioni) in un unico procedimento le vicende oggettivamente e/o soggettivamente connesse. Come osservato dalla Corte d'Appello Federale, è di certo interesse dell'ordinamento federale esaminare in un unico giudizio, ai fini dell'accertamento della responsabilità disciplinare personale di ciascuno, il complessivo materiale probatorio acquisito dagli inquirenti, che inevitabilmente, sebbene in parte, intreccia o può intrecciare le posizioni di tutti i soggetti deferiti o di alcuni di essi. Ciò non significa, come già più volte affermato dalla giurisprudenza endofederale, che non vi sia la possibilità, per ragioni eccezionali, di frazionare i procedimenti disciplinari, stralciando la posizione di alcuni incolpati, con prosecuzione del giudizio per gli altri; ma si tratta di un'eccezione che, come tale, non va sovrapposta alla regola. La Corte Federale, inoltre, ha giustamente evidenziato che è anche interesse degli incolpati poter esaminare, in modo integrale, le emergenze probatorie complessivamente acquisite dalla Procura e quelle offerte a discarico da ciascun incolpato, unitamente alle argomentazioni difensive degli stessi, al fine di potersi difendere da tutti gli elementi che potenzialmente possono incidere sfavorevolmente in ordine all'accertamento della responsabilità dello stesso e, al contempo, desumere dal predetto materiale eventuali utili elementi a discarico. Senza contare che, fino alla scadenza dell'ultimo termine a difesa assegnato agli indagati, l'organo inquirente potrebbe acquisire documenti, elementi e argomentazioni difensive di un Pag 12 indagato che potrebbero rivelarsi utili anche per la posizione di altro o altri coindagati, tanto da poter anche giungere, in ipotesi, all'archiviazione dell'azione nei confronti dello stesso o di alcuni degli indagati. Pertanto, far decorrere il termine diversamente per ciascuno porterebbe alla conseguenza che l'organo giudicante, da un lato, e lo stesso deferito, dall'altro, vedrebbero pregiudicata la possibilità di avere la piena cognizione su tutti i fatti e posizioni riguardanti una medesima fattispecie, con il pericolo di insorgenza di contrasti tra giudicati. L'instaurazione di diversi autonomi processi sarebbe dunque irragionevole, nonché contraria tanto all'interesse di ciascun incolpato, quanto all'interesse superiore della giustizia. A supporto della tesi contraria, non possono richiamarsi esigenze di immediatezza e celerità del procedimento sportivo, poiché l'individuazione di termini diversi per ciascun indagato condurrebbe proprio alla conseguenza opposta. Infatti, la proliferazione di procedimenti comporterebbe un diseconomico dispendio di attività giudiziaria con un conseguente rallentamento della giustizia. Ciò sarebbe in palese contrasto con i principi di economia processuale, di efficienza dell'azione disciplinare e di celerità dei procedimenti, cui l'ordinamento sportivo è informato. L'interpretazione qui accolta risulta, in ogni caso, maggiormente garantista per tutti gli incolpati, in quanto anche l'incolpato primo notificatario, pur non conoscendo il momento esatto della ricezione della notifica da parte dell'ultimo incolpato, momento dal quale deve decorrere il termine per l'emanazione dell'atto di deferimento, avrà comunque a disposizione il termine di 30 giorni decorrente dalla notifica ricevuta, al quale poi dovrà evidentemente sommarsi il periodo di tempo intercorrente tra la propria notifica e quella dell'ultimo incolpato. Il periodo di tempo per la preparazione della propria difesa sarà quindi maggiore, spostandosi in avanti il relativo termine per il deferimento. Ancorare la decorrenza del termine alla data dell'ultima notifica è, quindi, la conclusione più ragionevole e più coerente con i principi e le esigenze del

procedimento disciplinare sportivo. Rilevato che nel caso in esame l'ultima notifica ad uno degli incolpati – Fabio Di Lauro – è avvenuta in data 23.5.2016, se ne desume che l'atto di deferimento di cui trattasi risulta tempestivamente proposto, essendo stato effettuato in data 4.8.2016, e quindi entro i 45+30 giorni decorrenti dal 23.5.2016. Il secondo motivo di ricorso va quindi respinto. 2 - Passando ora all'esame del motivo con il quale si è denunciata la decadenza del deferimento in quanto non sarebbe stato osservato il termine per l'avvio del procedimento disciplinare, è sufficiente osservare quanto segue. Pag 13 Le parti ricorrenti hanno sollevato innanzi a codesto Collegio la questione relativa alla falsa applicazione dell'art. 32 ter, com. 4, CGS FIGC, ai sensi del quale l'azione del Procuratore Federale, antecedente all'instaurazione del contraddittorio davanti agli organi di giustizia sportiva, si esercita all'interno di predeterminati spazi temporali. A sostegno delle proprie ragioni, i ricorrenti argomentano che, seguendo un'interpretazione di carattere letterale delle norme, la valenza perentoria di detti termini si ricava dall'art. 38, com. 6, CGS FIGC, il quale afferma espressamente che "tutti i termini previsti nel presente codice sono perentori". I ricorrenti hanno, altresì, richiamato un recente orientamento giurisprudenziale pronunciato da codesto Collegio, secondo cui "nessun dubbio, può esservi, allora, circa la perentorietà di termini come innanzi stabiliti, anche considerando come gli stessi risultino essere in perfetta armonia con i principi generali della Giustizia Sportiva che prevedono, espressamente, la massima restrizione dei tempi per la risoluzione delle controversie sportive, dovendosi la giurisdizione armonizzare all'incalzare di qualificazioni, tornei, campionati, ecc. ..." (Decisione n. 27/2016). Il motivo di doglianza appare limitato e riduttivo, dal momento che non tiene conto dell'inquadramento generale delle norme richiamate e di una loro lettura coordinata, in armonia con i principi del procedimento di giustizia sportiva. Seguendo una diversa interpretazione di natura letterale, si può dedurre che la qualificazione perentoria dei termini indicati dall'art. 32 ter, com. 4, CGS FIGC appare arbitraria e si pone in aperto contrasto con il disposto dell'art. 1, com. 2, del medesimo regolamento di giustizia federale. Infatti, tale norma chiama in ausilio il Codice della Giustizia Sportiva CONI emanato nel 2014 in seguito alla riforma del settore, in caso di carenza normativa all'interno del codice federale. A questo punto il passaggio logico impone il rimando al CGS CONI, il quale non contiene alcuna norma che determini i caratteri di perentorietà ai termini dell'azione disciplinare. Non si riscontra, nemmeno, una norma replica dell'art. 38, com. 6, CGS FIGC che stabilisce una perentorietà estesa a tutti i termini presenti nel medesimo codice. A fortiori, pertanto, codesto Collegio reputa opportuno richiamare l'art. 2, com. 6, CGS CONI che prevede espressamente il rimando alle norme generali del processo civile, per quanto compatibili, in caso di dubbio o vuoto normativo, che nella specie potrà eventualmente meglio puntualizzare il legislatore sportivo. A tal riguardo il riferimento ricade sull'art. 152, com. 2, c.p.c. che distingue le due tipologie di termini imposti dalla legge: ordinatori o perentori. Di regola ogni termine è considerato ordinatorio, a meno che la legge non dichiari espressamente la sua perentorietà che si traduce in cause di decadenza, inammissibilità o improcedibilità. La recente evoluzione giurisprudenziale ha evidenziato, altresì, che la perentorietà può anche ricavarsi in assenza di un'espressa Pag 14 qualificazione normativa, purché si possa desumere "dalla considerazione dello scopo", "dal carattere del termine e, in particolare, dagli effetti che l'inutile decorso di esso produce secondo l'espressa sanzione normativa" (Cass. Sez. Un., n. 19980/2014) Di conseguenza, sulla base di una lettura sistematica della norma endofederale (art. 32 ter, com. 4, CGS FIGC) ed esofederale (art. 44, com. 4, CGS CONI), alla luce del richiamo delle norme processual-civilistiche operato dall'art. 2, com. 6, CGS CONI, sembra ragionevole escludere la natura perentoria dei limiti temporali che disciplinano l'esercizio dell'azione disciplinare a cura delle procure federali. Infatti, la disposizione normativa dell'art. 32 ter, com. 4, CGS FIGC, integralmente mutuata dall'art. 44, com. 4, CGS CONI, non contiene un'esplicita previsione di perentorietà dei termini per l'apertura e la conclusione del procedimento disciplinare. Per quanto detto finora, di conseguenza, in difetto di una simile attribuzione, il termine di cui trattasi non può considerarsi puramente perentorio. Lo stesso Codice di Giustizia Sportiva CONI, quando ha voluto individuare termini di valenza perentoria, lo ha fatto esplicitamente. A titolo esemplificativo, è opportuno richiamare l'art. 47, com. 3, CGS CONI, secondo cui "gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati" e l'art. 48, com. 2, CGS CONI il quale, in materia di applicazione di sanzioni su richiesta e senza

incolpazione, stabilisce che “decorso tale termine, in assenza di osservazioni da parte del Presidente della Federazione, l’accordo acquista efficacia e comporta, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l’improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare”. Gli odierni ricorrenti mettono, quindi, in rilievo la disposizione di cui all’art. 38, com. 6, CGS FIGC, in forza del quale “Tutti i termini previsti dal presente Codice sono perentori”, che si applicherebbe al termine previsto all’art. 32 ter, com. 4, CGS FIGC. Nemmeno questo argomento assume pregio. Continuando a rimanere aderenti ad un’interpretazione sistematica, l’art. 38 del Codice di giustizia federale è stato inserito all’interno del titolo IV, rubricato “Norme generali del procedimento”. Si può dedurre che il riferimento alla perentorietà di cui trattasi si adatta alla fase decisoria del procedimento sportivo, escludendone, di conseguenza, un’applicazione alla fase precontenziosa. Una simile impostazione nella lettura della normativa richiamata conferirebbe coerenza all’intero sistema di giustizia sportiva e porterebbe, altresì, a concludere che non sarebbe logico estendere la norma in esame agli altri titoli del Codice di Giustizia FIGC, come il Titolo III (“Organi di Giustizia Sportiva”), dove è inserito l’art. 32 ter, com. 4, relativo all’attività del Procuratore Federale. In questa ottica il riferimento al precedente di codesto Collegio (Decisione n. 27/2016) invocato dai ricorrenti conferma l’interpretazione della natura non perentoria del termine in Pag 15 questione, considerato che la perentorietà del termine attiene al momento processuale e non al procedimento istruttorio, ad esso antecedente. Ancora, la natura perentoria del termine rischierebbe di compromettere il temperamento delle esigenze di accertamento della responsabilità dell’indagato e di garanzia dell’indagato stesso dal resistere ad un processo manifestamente infondato. Tra le funzioni dell’ordinamento sportivo e, in particolare, dell’ordinamento federale, vi è l’esigenza di reprimere le condotte illecite attraverso l’azione dei propri organi inquirenti. Uno spazio temporale eccessivamente vincolante entro cui svolgere le proprie attività potrebbe creare una serie di difficoltà in capo al Procuratore Federale nel mettere insieme sufficienti elementi probatori che giustifichino la chiusura delle indagini ed il conseguente atto di deferimento dell’incolpato, specie in procedimenti dove il numero dei co-indagati è consistente. Infatti, le attività di indagine sono finalizzate alla ricerca delle prove a carico, ma anche a favore dell’indagato. Qualora risultasse, dagli esiti della fase istruttoria, la manifesta infondatezza della notizia di illecito, l’azione della Procura Federale si tradurrebbe nella decisione di archiviazione. Se, dunque, ipoteticamente, la perentorietà dei termini relativi all’esercizio dell’azione disciplinare si dovesse applicare anche al procedimento di archiviazione, si giungerebbe al paradosso per cui la Procura Federale che non la rispettasse sarebbe costretta a procedere al deferimento nonostante le notizie di illecito si rivelino prive di fondamento. Tutto questo a discredito del principio del giusto processo e del connesso favor rei che ispirano il nostro ordinamento. All’opposto, la perentorietà del limite temporale in questione si porrebbe in contrasto anche con l’interesse dell’indagato a non essere condotto dinnanzi ad un giudice federale sulla base di un quadro probatorio sprovvisto di concreti elementi di fondatezza. In particolare, un termine estremamente rigido, soprattutto nel caso di procedimenti complessi che coinvolgono una pluralità di indagati, rischierebbe di comprimere eccessivamente le garanzie difensive dell’indagato che sarebbe limitato nella produzione e nella valutazione di memorie scritte o audizioni. Con particolare riferimento alle attività inquirenti della fase istruttoria, è, altresì, necessario escludere che i termini applicati siano puramente ordinatori. Nel momento preprocessuale è opportuno che i tempi in cui si definiscono gli addebiti a carico degli indagati siano ragionevolmente brevi, in ossequio alle esigenze di celerità e speditezza poste a garanzia del procedimento di giustizia sportiva. La durata delle indagini antecedente al deferimento non gode, dunque, della discrezionalità del Procuratore Federale, ma deve rispettare un determinato percorso temporale che può essere adeguato in relazione alla complessità del caso e alle Pag 16 eventuali difficoltà nei rilievi probatori. Infatti, se la Procura Federale dovesse disattendere sistematicamente il rispetto del termine di cui si tratta, la norma risulterebbe inadeguata alla funzione cui è deputata o l’attività investigativa si rivelerebbe inadatta alla tutela dell’ordinamento sportivo. Nel caso qui esaminato, in cui sono deferiti più soggetti dell’ordinamento sportivo in relazione a fatti tra loro connessi, l’acquisizione del materiale probatorio e le notificazioni delle comunicazioni si distribuiscono fisiologicamente lungo un lasso di tempo superiore rispetto

a quanto avviene nei procedimenti che coinvolgono un numero più ristretto di soggetti. Di conseguenza, disattendere il termine di cui trattasi rappresenterebbe un'eccezione alle normali attività istruttorie che l'ordinamento può tollerare, in ragione delle particolari esigenze connesse con il caso di specie. Sono, quindi, da condividere le osservazioni sul punto illustrate dalla Federazione, per cui anche tale motivo è da respingere.

P.Q.M.

Il Collegio di Garanzia dello Sport Sezioni Unite Respinge i ricorsi di cui in epigrafe. Spese compensate.

DISPONE

la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 8 marzo 2017.

IL PRESIDENTE I RELATORI F.to Franco Frattini F.to Attilio Zimatore F.to Dante D'Alessio F.to Mario Sanino F.to Massimo Zaccheo Pag 17 Depositato in Roma in data 7 aprile 2017. IL SEGRETARIO F.to Alvio La Face

**DECORRENZA E NATURA DEL TERMINE PREVISTO DAL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER
L'ESERCIZIO DELL'AZIONE DISCIPLINARE.**

di Matteo Annunziata

SOMMARIO: 1. Premessa. 2. Il caso. 3. La tesi del Tribunale Federale Nazionale. 4. La tesi della Corte Federale d'Appello. 5. La decisione delle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport. 6. Conclusioni.

1. Premessa.

La riforma della Giustizia Sportiva intrapresa dal CONI nel 2014 ha comportato il necessario adeguamento dei regolamenti facenti capo alle singole federazioni sportive nazionali, chiamate a conformare le proprie disposizioni a quelle previste dal neoistituito Codice di Giustizia Sportiva del Comitato Olimpico.

Con riferimento all'esercizio dell'azione disciplinare in ambito calcistico, l'art. 32 *ter*, IV comma, del CGS FIGC ⁽¹⁾, la cui formulazione è stata sostanzialmente mutuata da quella dell'art. 44,

⁽¹⁾ Art. 32 *ter*, IV co., CGS FIGC: “Quando non deve disporre l'archiviazione, il Procuratore federale, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l'interessato della intenzione di procedere al deferimento e gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria. In caso di impedimento dell'incolpato che abbia richiesto di essere sentito, o dei suoi difensori, il Procuratore federale assegna un termine di due giorni per presentare una memoria sostitutiva. Qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria, esercita l'azione disciplinare formulando l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato e all'organo di giustizia competente [...]”. L'ultima modifica della norma, mediante la quale il legislatore federale ha inserito il termine di 30 giorni per l'esercizio dell'azione disciplinare (già previsto dal CGS CONI), risale al 12.4.2016 (cfr. C.U. n. 339/A).

IV comma, del CGS CONI, prevede che, entro venti giorni dalle conclusioni delle indagini, il Procuratore Federale debba informare l'incolpato della sua intenzione di procedere con deferimento, assegnandogli un termine ulteriore per essere ascoltato o per depositare memoria scritta. Nei trenta giorni successivi, qualora le osservazioni *medio tempore* fornite dall'interessato non abbiano indotto l'organo requirente ad archiviare, quest'ultimo provvede a notificare il formale atto di incolpazione.

2. Il caso.

In data 4 agosto 2016 -sulla scorta di nuova documentazione proveniente dall'inchiesta penale c.d. *Dirty Soccer* ⁽²⁾ ai sensi dell'art. 2, co. 3, della legge n. 401/1989 e dell'art. 116 c.p.p.- il Procuratore FIGC ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale numerosi tesserati e *club*, ritenuti coinvolti -a vario titolo- nella alterazione di nove gare del campionato di Lega Pro, stagione sportiva 2014/2015 ⁽³⁾.

Nel corso del dibattimento alcuni degli incolpati hanno eccepito la nullità del deferimento per violazione dell'art. 32 *ter*, IV comma, CGS FIGC, nell'assunto che l'esercizio dell'azione disciplinare fosse stato tardivo rispetto al termine di trenta giorni previsto dalla norma ⁽⁴⁾.

L'eccezione sollevata dagli interessati ha portato all'attenzione del collegio giudicante due questioni controverse e tra loro profondamente connesse: *a)* la natura (ordinatoria o perentoria) del termine previsto dall'art. 34 *ter*, IV comma, del CGS FIGC; *b)* il *dies a quo* -in caso di pluralità di indagati e di comunicazioni di conclusione delle indagini notificate in tempi differenti- sulla base del quale valutare la tempestività dell'atto di accusa.

3. La tesi del Tribunale Federale Nazionale.

Il Tribunale Federale Nazionale, in accoglimento della tesi propugnata dagli incolpati, ha optato per la declaratoria di irricevibilità del deferimento ⁽⁵⁾.

I giudici di primo grado, ritenuto che la conclusione delle indagini fosse stata comunicata alla quasi totalità degli indagati in data 3 maggio 2016 e che, comunque, l'ultima notifica risalisse al 17 maggio, hanno dichiarato la tardività del deferimento (recante la data del 4 agosto), in quanto notificato dalla Procura Federale in violazione del termine di trenta giorni previsto dal comma IV dell'art. 32 *ter* del CGS FIGC.

Termine, questo, cui il TFN ha attribuito natura perentoria, sulla base di una lettura in combinato disposto tra l'art. 34 *ter* e l'art. 38, VI comma, del CGS FIGC, a mente del quale "*tutti i termini previsti nel presente codice sono perentori*".

4. La tesi della Corte Federale d'Appello.

⁽²⁾ Inchiesta che ha dato origine al procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Catanzaro - D.D.A. (n. 1110/2009 R.G.N.R.), riguardante il condizionamento di numerose partite di calcio finalizzato al conseguimento di indebiti vantaggi economici, anche mediante i circuiti delle scommesse sportive.

⁽³⁾ Si tratta delle seguenti gare: Martina/Paganese del 20.12.2014, Pistoiese/L'Aquila del 12.4.2015, Salernitana/Barletta del 25.4.2015, Vigor Lamezia/Casertana del 25.4.2015, Tuttocuoio/Gubbio del 29.3.2015, Santarcangelo/Ascoli del 25.4.2015, Gubbio/Santarcangelo del 19.4.2015, L'Aquila/Grosseto del 3.5.2015 e Juve Stabia/Vigor Lamezia del 3.5.2015.

⁽⁴⁾ Le difese hanno sostenuto, in particolare, che l'avvenuta comunicazione della conclusione delle indagini in data 3 maggio 2016 (con contestuale concessione di giorni 45 per essere sentiti o per depositare memorie), avrebbe comportato l'obbligo di notificare l'atto di deferimento entro e non oltre il successivo 18 luglio (3 maggio + 45 + 30 = 17 luglio, giorno festivo = 18 luglio), anziché, come -di fatto- avvenuto, il 4 agosto.

⁽⁵⁾ Cfr. C.U. n. 26/TFN del 24.10.2016.

Di contrario avviso è stata, invece, la decisione della Corte Federale d'Appello, che -in accoglimento del reclamo proposto dalla Procura della FIGC- ha annullato la pronuncia di prime cure, restituendo gli atti al Tribunale Federale Nazionale per l'esame del merito ⁽⁶⁾.

La CFA ha, innanzi tutto, rilevato che l'art. 32 *ter*, IV comma, CGS FIGC non contiene alcuna previsione di perentorietà del termine per l'esercizio dell'azione disciplinare, né riconnette alla sua inosservanza specifici effetti decadenziali/estintivi.

Anche sotto il profilo sistematico i giudici endofederali di secondo grado hanno escluso che la perentorietà possa desumersi da una lettura della norma in combinato disposto con l'art. 38, comma 6, del CGS FIGC, postoché, altrimenti *“non troverebbero spiegazione tutte quelle disposizioni disseminate nell'arco dell'intero codice di giustizia sportiva, che qualificano, appunto, come perentorio, un dato termine o sanzionano espressamente il mancato compimento di una data attività entro il termine assegnato”* ⁽⁷⁾.

La Corte Federale d'Appello ha, quindi, valorizzato un ulteriore argomento di carattere sistematico, rappresentato dalla diversa collocazione -all'interno del Codice- dell'art. 32 *ter*, inserito nel titolo III (*“Organi della giustizia sportiva”*) e dell'art. 38, ricompreso, invece, nel titolo IV (*“Norme generali del procedimento”*): la circostanza ha rafforzato nei giudici il convincimento che la generica previsione di perentorietà di cui al comma VI dell'art. 38 possa riferirsi ai soli termini afferenti allo svolgimento della vera e propria fase processuale e non anche a quelli relativi alla fase cd. pre-contenziosa ⁽⁸⁾.

⁽⁶⁾ Cfr. C.U. n. 92/CFA del 19.1.2017.

⁽⁷⁾ La CFA ha indicato -a titolo esemplificativo- la disposizione di cui *“all'art. 34 bis (rubricato ‘Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi’): 1. Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare. 2. Il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di sessanta giorni dalla data di proposizione del reclamo. 3. Se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso all'Organo giudicante di 2° grado o al Collegio di garanzia dello sport, il termine per la pronuncia nell'eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento al giudicante che deve pronunciarsi nel giudizio di rinvio. 4. Se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d'ufficio, se l'incolpato non si oppone”. Così, invece, l'art. 23, comma 2, CGS, in materia di applicazione di sanzioni su richiesta delle parti: ‘... L'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo Accordo’. Nello stesso senso, l'art. 32 *sexies* CGS (intestato ‘Applicazione di sanzioni su richiesta e senza Incolpazione’): ‘... Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l'accordo acquista efficacia e comporta, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l'improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione dell'accordo, alle sanzioni pecuniarie in esso contenute’. Se ne ricava che quando il legislatore federale ha voluto considerare perentorio un dato termine lo ha fatto (in modo specifico) espressamente: o attraverso una formale qualificazione o per il tramite della previsione di una speciale conseguenza sanzionatoria per il caso di mancato compimento dell'attività processuale indicata nel termine assegnato”* (cfr. *Ivi*, pag. 13).

⁽⁸⁾ Tesi, questa, che aveva già trovato un primo avallo nella decisione del Collegio di Garanzia dello Sport n. 27/2016, laddove è stata affermata la perentorietà proprio di un termine afferente alla fase processuale. In quella occasione, il Collegio di Garanzia ebbe a precisare che la perentorietà del termine poteva desumersi non solo dalle analoghe norme previste dal Codice di Giustizia del CONI in tema di termini per la pronuncia della decisione a pena di estinzione del procedimento disciplinare, ma anche dall'esistenza, nel Regolamento della Federazione Italiana Nuoto, di una disposizione che prescrive la perentorietà di tutti i termini afferenti alla fase procedimentale, tra i quali certamente rientra quello relativo alla conclusione del giudizio (*“A mente dell'art. 38, comma 8, CGS CONI, è previsto: “le controversie diverse da quelle di natura disciplinare sono decise dagli organi di giustizia presso la Federazione entro novanta giorni dalla proposizione del ricorso introduttivo di primo grado ed entro sessanta giorni dalla proposizione dell'eventuale reclamo”. Pressoché identica disposizione si legge nell'art. 83, comma 2, del Regolamento di Giustizia FIN: “il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di sessanta giorni dalla data di proposizione del ricorso”. Si tratta di norme che non lasciano alcun margine di interpretazione diverso da quello letterale e che, nel caso del Regolamento di Giustizia FIN, trovano ulteriore, esplicito rafforzativo al capo quarto, intitolato “Norme Generali sul Procedimento”, che, all'art. 14, comma 2, testualmente prevede: “tutti i termini previsti dal presente Regolamento sono perentori”*).

La CFA ha, inoltre, evidenziato che l'ipotetica attribuzione del carattere della perentorietà al termine di cui si discute sarebbe suscettibile di produrre effetti paradossali, ponendosi in netto contrasto sia con il principio di obbligatorietà dell'azione disciplinare, sia con le stesse garanzie defensionali dell'incolpato⁽⁹⁾.

La soluzione è apparsa conforme alle disposizioni del Codice di Giustizia Sportiva del CONI (espressamente richiamato dall'art. 1, II co., CGS FIGC), postoché l'art. 44 non qualifica come perentorio il termine per l'esercizio dell'azione disciplinare, ed ai principi processualciviltistici, in particolare a quello contenuto nell'art. 152 c.p.c., a mente del quale *“i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiara espressamente perentori”*.

Quanto al problema dell'individuazione della data da cui computare il termine per la notifica del deferimento, i giudici di appello hanno affermato il principio, secondo cui -nel caso di più soggetti coinvolti nel medesimo procedimento- il termine inizia a decorrere dalla comunicazione all'ultimo di essi della conclusione delle indagini⁽¹⁰⁾.

5. La decisione delle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport.

Chiamato a dirimere il contrasto insorto in sede endofederale, il Collegio di Garanzia dello Sport ha invertito l'ordine delle questioni sottoposte al suo esame, trattando prioritariamente quella relativa alla individuazione del *dies a quo* per l'avvio dell'azione disciplinare nel caso di una pluralità di indagati.

In assenza di una previsione codicistica espressa (giacché le disposizioni del Codice di Giustizia Sportiva prendono in considerazione la sola ipotesi del singolo incolpando), le Sezioni Unite del Collegio di Garanzia hanno attinto ai principi mutuabili dall'ordinamento nazionale (in particolare, dalla disciplina processualciviltistica e contabile), oltreché a ragioni di ordine logico.

Il Collegio, quindi, ritenuto di condividere il richiamo effettuato dalla CFA agli artt. 165, comma 2, 347 e 369, comma 1, c.p.c., che prevedono la decorrenza del termine a partire dalla data dell'ultima notifica effettuata, si è soffermato sulla somiglianza tra la fattispecie in esame e quella della citazione in giudizio della Procura della Corte dei Conti⁽¹¹⁾, ove -in caso di pluralità di inviti a

⁽⁹⁾ “[...], diversamente ritenendo e, quindi, considerando perentori tutti i termini che regolano lo svolgimento della fase procedimentale, che precede, cioè, l'eventuale giudizio innanzi al giudice sportivo, si dovrebbe ritenere perentorio, a titolo meramente esemplificativo, anche quello di cui all'art. 32 quinquies, comma 4, CGS, che così recita: ‘Il Procuratore federale, concluse le indagini, se ritiene di non provvedere al deferimento, comunica entro dieci giorni il proprio intendimento di procedere all'archiviazione alla Procura generale dello sport. Ferme le attribuzioni di questa, dispone quindi l'archiviazione con determinazione succintamente motivata.’. Orbene, se il Procuratore federale non comunicasse il suo intendimento di archiviare entro cinque giorni ed il termine, per effetto del richiamo all'art. 38, comma 6, CGS, dovesse reputarsi perentorio, l'eventuale archiviazione successivamente disposta dovrebbe reputarsi inammissibile o la Procura decaduta da tale possibilità. Con la conseguenza che il Procuratore dovrebbe procedere necessariamente al deferimento, avendo consumato la possibilità di optare per l'archiviazione? Evidente, il paradosso, che smentisce anche l'assunto secondo cui la perentorietà dei termini è posta a garanzia dell'indagato o dell'incolpato” (cfr. C.U. n. 92/CFA del 19.1.2017, pag. 18).

⁽¹⁰⁾ La CFA ha anche operato una differente rivalutazione dei fatti rispetto al TFN ed ha ritenuto che l'ultima notifica valida fosse stata effettuata in data 23 maggio 2016: con la conseguenza che, nel caso di specie, il deferimento in data 4 agosto 2016 sarebbe risultato, in ogni caso, tempestivo rispetto al termine (comunque, non perentorio) di trenta giorni.

⁽¹¹⁾ Il Collegio di Garanzia, in particolare, ha rammentato l'espressa previsione contenuta nel codice del processo contabile, a mente della quale, *“nel caso l'invito a dedurre sia stato emesso contestualmente nei confronti di una pluralità di soggetti, il termine di cui al comma 5 (il deposito dell'atto di citazione, quindi nel caso in esame il deferimento) decorre dal momento del perfezionamento della notificazione per l'ultimo invitato”*, nonché *“la sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti n. 1/2005/QM che, nell'esprimere la ratio della norma, chiarisce che ‘tali conclusioni si fondano sull'esigenza... che l'invito a dedurre, quando il Procuratore regionale ha individuato una pluralità di presunti corresponsabili del danno pubblico, debba essere emesso contestualmente nei confronti di tutti e formulato in modo tale da far emergere le assunte corresponsabilità onde permettere ai soggetti convenibili di esercitare pienamente la loro difesa avanzata e di esaminare nell'ambito di un unico processo le azioni di responsabilità promosse a carico di più soggetti in relazione allo stesso danno”* (cfr. C.G., Sez. Un., 7.4.2017, n. 25, pag. 11).

dedurre- il termine per il deposito dell'atto di citazione inizia a decorrere dal momento del perfezionamento della notificazione per l'ultimo invitato.

I giudici hanno, poi, osservato che, nel caso in cui si iniziasse a computare il termine in parola dal momento della notifica della conclusione delle indagini a ciascun interessato, si assisterebbe ad un inevitabile (o, quantomeno, probabile) frazionamento degli atti di incolpazione: il che “*contrasterebbe con la volontà del legislatore sportivo di concentrare ... in un unico procedimento le vicende oggettivamente e/o soggettivamente connesse*” e di “*esaminare in un unico giudizio ... il complessivo materiale probatorio acquisito dagli inquirenti, che inevitabilmente, sebbene in parte, intreccia o può intrecciare le posizioni di tutti i soggetti deferiti o di alcuni di essi*” (12).

L'esigenza di concentrazione -ad avviso del Collegio- risponde ad una visione del procedimento maggiormente garantista per gli stessi indagati, che -una volta esercitata l'azione disciplinare da parte della Procura- hanno la possibilità di avere contezza del complessivo materiale probatorio raccolto e di trarre eventuali benefici dagli elementi a discarico versati in atti dai coincolpati.

Va considerato, in proposito, che la raccolta di dichiarazioni spontanee è sempre ammessa (anche al fine di addivenire al cd. *patteggiamento sportivo* ex art. 23 CGS FIGC) e la loro acquisizione -anche successiva alla conclusione delle indagini- può, talvolta, condurre alla archiviazione della posizione di uno o più incolpati nella medesima vicenda.

Le Sezioni Unite hanno, dunque, manifestato piena adesione all'orientamento espresso dalla Corte Federale d'Appello, sancendo il principio -non codificato in ambito sportivo- che in caso di pluralità di indagati il *dies a quo* per la notifica dell'atto di deferimento debba iniziare a decorrere dalla comunicazione all'ultimo di essi dell'avviso di conclusione delle indagini.

Quanto alla natura del termine di trenta giorni per l'esercizio dell'azione disciplinare (13), la decisione in esame ne ha confermato la natura sollecitatoria, respingendo la tesi della perentorietà, cui aveva aderito il TFN.

Il Collegio di Garanzia ha fondato il proprio convincimento su una interpretazione di carattere sistematico, facendo espresso riferimento alle disposizioni del Codice di Giustizia Sportiva del CONI (richiamato dall'art. 1, II comma, CGS FIGC), dal quale il regolamento federale ha sostanzialmente mutuato la dizione dell'art. 32 *ter*, nonché all'art. 152, comma 2, c.p.c., sulla base del rinvio alla disciplina processualcivilistica operato dall'art. 2, comma 6, del CGS CONI (14).

L'organo di ultima istanza della Giustizia Sportiva ha, poi, escluso che la disposizione di cui all'art. 38, comma 6, CGS FIGC -anche in virtù della sua collocazione all'interno del Codice- possa ritenersi applicabile anche alla fase cd. pre-contenziosa, giacché siffatta soluzione rischierebbe di compromettere irrimediabilmente gli stessi interessi dei soggetti sottoposti ad indagine (15).

(12) Cfr. *Ibidem*.

(13) Argomento che, nel caso di specie, è risultato recessivo alla luce della accertata tempestiva notifica dell'atto di deferimento entro trenta giorni dall'ultima comunicazione di conclusione delle indagini inoltrata dalla Procura Federale, ma che è stato ugualmente affrontato dalle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia al fine di orientare l'interprete.

(14) “*Sulla base di una lettura sistematica della norma endofederale (art. 32 *ter*, com. 4, CGS FIGC) ed esofederale (art. 44, com. 4, CGS CONI), alla luce del richiamo delle norme processual-civilistiche operato dall'art. 2, com. 6, CGS CONI, sembra ragionevole escludere la natura perentoria dei limiti temporali che disciplinano l'esercizio dell'azione disciplinare a cura delle procure federali*” (Cfr. C.G., Sez. Un., 7.4.2017, n. 25, pag. 14).

(15) Si legge: “*Uno spazio temporale eccessivamente vincolante entro cui svolgere le proprie attività potrebbe creare una serie di difficoltà in capo al Procuratore Federale nel mettere insieme sufficienti elementi probatori che giustifichino la chiusura delle indagini ed il conseguente atto di deferimento dell'incolpato, specie in procedimenti dove il numero dei co-indagati è consistente. Infatti, le attività di indagine sono finalizzate alla ricerca delle prove a carico, ma anche a favore dell'indagato. Qualora risultasse, dagli esiti della fase istruttoria, la manifesta infondatezza della notizia di illecito, l'azione della Procura Federale si tradurrebbe nella decisione di archiviazione. Se, dunque, ipoteticamente, la perentorietà dei termini relativi all'esercizio dell'azione disciplinare si dovesse applicare anche al procedimento di archiviazione, si giungerebbe al paradosso per cui la Procura Federale che non la rispettasse sarebbe costretta a*

6. Conclusioni.

Come visto, il Collegio di Garanzia dello Sport ha risolto le due questioni di diritto sollevate nel caso in esame, sancendo la natura non perentoria del termine previsto dall'art. 34 *ter*, comma 4, CGS FIGC e stabilendone la decorrenza -in caso di pluralità di indagati- dalla data dell'ultima notifica effettuata dalla Procura Federale.

Alla luce della funzione nomofilattica affidata all'organo di ultima istanza della Giustizia Sportiva, si ritiene che i suesposti principi debbano orientare le future pronunce di tutti i giudici endofederali, salvo che i regolamenti delle singole federazioni non prevedano specifiche disposizioni di diverso tenore ⁽¹⁶⁾.

Il Collegio di Garanzia ha, dunque, confermato la piena validità degli atti di deferimento emessi anche successivamente al decorso del termine all'uopo previsto, sancendo -al tempo stesso- una rilevante distinzione all'interno del procedimento disciplinare sportivo tra fase cd. pre-contenziosa e fase giustiziale *strictu sensu*.

La decisione in esame ha, tuttavia, avuto cura di precisare che il termine in parola, benché non perentorio, non possa considerarsi né ordinatorio né tantomeno rimesso alla discrezionalità della Procura Federale, che dovrà, comunque, svolgere la propria funzione (inquirente/requirente) nel rispetto delle scadenze previste dal regolamento di settore, con la sola possibilità di trasgredire alla tempistica ivi dettata in ragione della complessità del caso concreto.

procedere al deferimento nonostante le notizie di illecito si rivelino prive di fondamento. Tutto questo a discredito del principio del giusto processo e del connesso favor rei che ispirano il nostro ordinamento. All'opposto, la perentorietà del limite temporale in questione si porrebbe in contrasto anche con l'interesse dell'indagato a non essere condotto dinnanzi ad un giudice federale sulla base di un quadro probatorio sprovvisto di concreti elementi di fondatezza. In particolare, un termine estremamente rigido, soprattutto nel caso di procedimenti complessi che coinvolgono una pluralità di indagati, rischierebbe di comprimere eccessivamente le garanzie difensive dell'indagato che sarebbe limitato nella produzione e nella valutazione di memorie scritte o audizioni” (Cfr. Ivi, pag. 15).

⁽¹⁶⁾ Il Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Tennis contiene disposizioni parzialmente diverse, che hanno indotto il Collegio di Garanzia dello Sport a ritenere perentorio il termine *de quo* (cfr. C.G., Sez. IV, 14.2.2017, n. 23).